



# **Universitätsbibliothek Paderborn**

## **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Ordini da offeruarsi da Librari, Stampatori, & altri, secondo le Regole, &  
Indice di libri prohibiti, intimati, e dati à loro per commissione di Monsig.  
Illustr. & Reuer. Cardinal Borromeo ...

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

In oltre farete ogni effatta diligēza, per raccogliere, & effibire nel termine d'un mese nota di tutti quegli, che hora si trouano fuora in simili paesi; splicando il luogo dove sono, & l'occasione, & l'esercitio loro, & il tempo che sono dimorati fuori in quelle parti.

Dall'Arcivescovo di Milano il 21. di Aprile. 1580.

## E D I T T O.

Che non si tenga Bibie volgari, né Libri di controuersie con gli Heretici.

Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. Sanctæ Praxedis, & Mediolanensis Archiepiscopus, &c.

**N**ON conuenedosi, che i misterij della sacra Scrittura siano da tutto il popolo indifferentemente letti, & esaminati; poiche per laltezza loro, & imperitia di molti, possono gli animi semplici facilmente implicarsi in varij errori, & restar oppressi. Però con gran ragione, e consiglio è stato in diuersi tépi proueduto, che la sacra Biblia volgare, & i libri di controuersie con gli Heretici, non fussero à tutti egualmente permessi, ma solo à persone con maturo deletto approuate; si come nel sacro Indice Romano publicato in esecutione del sacro Concilio di Trento, e di poi più strettamente è stato ordinato.

Di qui è che noi per il Pastorale nostro officio volendo diligentemente essequirre i sudetti ordini; commandiamo generalmente à tutti, e ciascuno della Città, e Diocese nostra, cosi Librari, e Stampatori, come altri di qualunque stato, grado, scieslo, e conditione, tanto secolari quanto Ecclesiastici, etiam regolari di qual si voglia ordine, & esentii: che debbano tra termine di giorni dieci, dal dì della publicatione del presente Editto, hauer depositato in mano del Reuer. Monsig. Marc'Antonio Bellino Ordinario del Duomo, e nostro Cancelliere Archiepiscopale, tutte le Biblie volgari, e tutti i libri di controuersie con gli Heretici scritti in lingua volgare, ancorche approbati, e permessi da

noi, e dal Reuerendo Padre Inquisitore, e da nostri Vicarij, o Deputati, etiadio con licenza scritta: i quali suspenderemo, & consignamo in deposito come di sopra, fin tanto che si darà da noi altro ordine, à beneficio commune, e seruitio dell'anime; sotto pena à chi no[n] hauerà obedito, non solamente della perdita d'elli libri, ma etiadio di tutte l'altre censure, e pene, da sacri Canoni, e constitutioni, e decreti Apostolici, cōtra quelli che ritengono appresso di se libri prohibiti, statuiti; alle quali si procederà contra ogn'uno irrenifibilmente.

Dat. Romæ in ædibus nostris Sanctæ Praxedis die 4. Decembris. 1582.

Carolus Cardinalis Tit. Sanctæ Praxedis Archiepisc.

Ordini da osservarsi da Librari, Stampatori, & altri, secondo le Regole, & Indice di libri prohibiti, intimati, e dati à loro per commissione di Monsig. Illustr. & Reuer. Cardinal Borromeo Arcivescovo, e del Reuer. Padre Inquisitore.

**P**E R essequirre quel che altre volte da Sommi Pontefici, e già da Leone Decimo nel Concilio Lateranense, & ultimamente per l'Indice di libri prohibiti, e per constitutioni Provinciali, e Diocesane di Milano necessariamente si è constituito, per ouuiare alla peste di libri cativi, e perniciosi; si ordina, e comanda.

1. Che ciascun Libraro, o venditor di libri tenghi nelle lor botteghe l'Indice di libri prohibiti, accioche cosi nel comprare, come nel vendere, servir come duee inuiolabilmente le regole d'esso Indice: e nelle visite che per l'aumentare si faranno, e con l'altre diligenze che si vsaranno, non sia trouato colpevole.

2. Che ciaschedun di loro habbia nelle sue botteghe vn libro, o inuentario di tutti i libri che hora hanno, & haranno per l'aumentare. Qual inuentario sarà da noi sottoscritto, visto, e riconosciuto diligentemente; sotto pe-

na di

na di perdere tutti i libri, che nō saran no descritti in tal'inuentario.

3 Che ciascuno d'essi dia in termine d'un mese la copia d'esso Inuétario giusto in mano nostra.

4 Che nisfuno disopradetti possa vendere, ò dar in qual si voglia modo altri libri, eccetto quelli che saranno notati nel detto loro inuentario.

5 Che qualunque di loro ha libri porti da banda, per ordine che noi gli hauemo dato, secondo che hauemo di tempo in tempo visto i libri, in termine di dieci giorni dopò l'intimatione di questi ordini, li mandi alla Santa Inquisitione.

**Hec licētia**

6 Che Bibie volgari non si possin vendere, se non à quelli che haranno fede, penitus in indice nostro. In obseruatione circa quarantā regulam.

e testimonio d'integrità, e bontà in scriptis dal loro Curato, ò Confessore, con licenza, e sottoscritione nostra.

7 Che libri volgari delle controuerchie trā cattolici, & heretici non si vendano à ogni persona, ma in ciò si servir l'ordine, che sì è detto delle Bibie volgari.

8 Che i Testi Canonici di qualunque stampa siano, ancora gli vltimamente stampati in Venetia, si tenghino nelle librerie, & vendino purgati secondo la censura di Roma.

9 Che le lettere intitolate di diuersi autori, non si tenghino, e vendino, se non purgate nella maniera, che farà loro ordinato.

10 Che opera veruna di Simon Simoni nè si tenghi, nè si venda.

11 Che le Parafrasi del Flaminio sopra salmi, non si vendino, se non purgate.

12 Che gli Adagi d'Erasmo vltimamente stampati in Parigi, non si tenghino, nè vendino, se non publicati che siano, con la purgatione fatta con l'autorità della Santa Sede Apostolica.

13 Che il volume intitolato, Theatrum vitæ humanae, non si tenghi, nè vendi, se non con la purgatione, che gli farà data per ordine della Santa Inquisitione.

14 Che il libro intitolato, Orthodoxographia Patrum, parimente non si tenghi, e vendi, se non purgato.

15 Item il libro intitolato, La vita della Madonna, non si vendi, se non purgato.

16 Parimente che oltra i notati nell'indice non si possino tenere gl'infrascritti libri.

Liber Petri Pompanatij de incantationibus.

Liber F. Archangeli de Borgonouo, de nomine Iesu, Ferrariæ impensis.

Dauid Chitreus.

Hieronymus Noppus.

Paulus Gazzus.

Petrus Palladius.

I Fioretti della Bibbia.

Rime del Burchiello.

Le Satire alla Carlonia di Andrea Calmo.

Theoderico Nemien. de schismate.

17 Che il libro di questo titolo, Chro-nologia, authore Gerardo Mercatore, non si tenga, nè venda, se non purgato.

18 Che i libri, quali si hanno da purgare, secondo che è notato nell'Indice, non si possino tenere, nè vendere, nè comprare, auanti che siano purgati da quelli, à quali è commessa questa cura da Nostro Signore.

Che hauendo Librari tali libri, li consegnino all'officio della Santa Inquisitione con la nota, accioche con la purgatione li possino recuperare.

19 Che nessun libro, quale si ha secondo l'Indice, ò in altro modo da purgare, ancorche l'inscritione mostri che sia stato purgato, si possi vendere; se quella purgatione non è stata fatta in Roma, ò in altro modo approuata per autorità della Santa Sede Apostolica, ouero se non è approuato ò admesso da noi.

20 Che ciascun Libraro mandando altrove à chieder libri, faccia due liste; una de quali resti nell'officio della Santa Inquisitione, e l'altra sottoscritta però da noi, mandi à quello, dal quale chiede i libri.

21 Che se alcun Libraro riceuerà libro, che non sia notato nella lista sottoscrittagli, e quel libro sia cattiuo, ò in qualche modo prohibito; sappia prima d'hauer

- d'hauer à perdere tutta la quantità , che gli farà venuta di tal sorte del libro ; dipoi facendo sene Inquisitione , se farà trouato colpeuole , ne farà castigato se condo meritara la sua colpa .
- 22 Che quantunque la lista de libri venduti farà sottoscritta da noi ; però i libri nuoui , che non faranno più comparsi in questa Città , non si vendino , nè si mostrino , nè si ponghino à vendere sù le banche fino à tanto , che non siano reuisti diligentemente da noi , & che d'essi libri , colui che li harà hauuti , non habbia in scriptis licenza particolare di poterli vendere .
- La qual licenza si serui .
- 23 Che nò si ballino libri , prima che siano visti da noi .
- La Lista di quali farà anche sottoscritta .
- 24 Che verun Libraro mandi libri suoi , che non mostri la lista à noi .
- 25 Che nessuno possa comprar libri vecchi , ò libraria lasciata da alcun defunto ; che l'Indice di quelli non si mostri prima à noi ; se però non constasse notoriamente , che quei libri fossero già permessi ad ogni persona .
- 26 Parimente che alcun Libraro vendendo à vn altro Libraro la libraria , ò somma de libri , moltri à noi la lista .
- 27 Che heredi , & esecutori di testamenti , & ultime volontà diano à noi l'inventario de libri lasciati , prima che loro gli v fino , ò transferischino in qual si voglia modo in altre persone , come si ordina dal Sacro Concilio Tridentino nella decima regola dell'Indice .
- 28 Che Librari parimente de libri vecchi osseruino come di sopra ; & di più ogni mese mostriano à noi i libri , che quel mese haranno comprato .
- 29 Che nifuno Stampatore , Libraro , ò altri i che faccino stampar libri ò scritti di qualunque altra forte , li stampi , se prima il libro ò la scrittura che s'ha da stampare , non è reuisto , approuato , e sottoscritto da noi , e notato in vn libro particolarmente à tal effetto deputato .
- 30 L'originale d'esso libro ò scrittura , che è per stamparsi , habbia ancora la sottoscrittione dell'istesso autore .
- 31 L'approbatione del libro , ò scrittura che si stampara , si ponga in principio , ò nel fine del libro .
- 32 Nel libro , ò scrittura stampata , si metta il nome e cognome del stampatore .
- 33 Finita che sia la stampa del libro , ò della scrittura , il suo originale si dia in mano nostra .
- 34 Che libri , quali hanno da sua Santità priuilegio sotto pena di scommunica , di non stamparsi se non da quelli , à quali è concefso tal priuilegio , non si stampino da altri , nè vendino se non della stampa di quello , à chi è concefso il priuilegio ; se però non constasse , che ad altri fosse concefso di stamparli .
- 35 Che ciascun Libraro , e Stampatore habbia questi Ordini affissi nella sua libraria , à fine di hauerli à osseruare diligentemente .
- 36 Qualunque Libraro , ò venditor di libri , ò Stampatore de libri contrafarà à gli ordini sodetti , cascherà nelle pene ordinate nell'Indice del Sacro Concilio Tridentino , & altre ad arbitrio di Monsig. Illustrissimo Arcivescou , e R. P. Inquisitore .

## E D I T T O

Per la osseruanza delle Feste .

Carlo Cardinale Borromeo Arcivesc.  
di Milano .

**M**OLTO ha incaricato il sacro Concilio di Trento ogni Prelato , à fare che nella sua Città e Dioceſe li giorni di festa siano celebrati religiosamente , e con diuotione .  
 Parimente Pio Quinto di santa memoria , per sue bolle rinouando li statuti & Canoni antichi sopra l'osseruanza de le feste , fece alcune prouisioni intorno à questo ; e strettamente commandò à gli Ordinarij de luoghi , che ne procurassino la diligente esecutione , e per questa causa imponeſſero pene contra li trāgressori ad arbitrio loro .

In conformità & esecutione delle quali cose , nel primo nostro Concilio Provincial ,

tit. de fes.  
dier. cultu.  
p. 6. & 85.